



Segretariato Italiano **Giovani Medici**

Associazione Italiana Giovani Medici

(Ex Segretariato Italiano Medici e Specializzandi)

STATUTO

(Adottato e modificato nel III Congresso Nazionale S.I.M.S. – 26/28 Settembre 2008, Bari)

DENOMINAZIONE

Art. 1

Il Segretariato Italiano Giovani Medici, altrimenti denominato Associazione Italiana Giovani Medici, Federazione Italiana Giovani Medici, viene identificato con l'acronimo S.I.G.M.. Il simbolo è rappresentato da due serpenti stilizzati di color rosso che si stagliano su uno sfondo bianco.

Il logo del S.I.M.S. (allegato A) viene da ora innanzi affiancato a quello del S.I.G.M. per identificare il Dipartimento Specializzandi.

Gli organi direttivi vigilano per la tutela della identità dell'Associazione, della sua denominazione, dell'utilizzo di essa e del simbolo grafico.

[NB: l'acronimo S.I.M.S. viene d'ora innanzi sostituito con S.I.G.M.]

FINALITA'

Art. 2

2.a Il S.I.G.M. è una libera associazione fra giovani medici chirurghi (in formazione specialistica, specifica di medicina di base, specialisti, ricercatori, borsisti, assegnisti, dottorandi, libero professionisti), aconfessionale, apartitica e senza finalità di lucro, che agisce nel pieno rispetto delle norme nazionali e, all'occorrenza, internazionali.

Il S.I.G.M. si propone di dare un contributo qualificante alla formazione dei giovani medici, ai profili etici e sociali della professione medica, alla crescita intellettuale, professionale, deontologica delle nuove classi mediche; il tutto promuovendo relazioni operose fra le professionalità mediche Italiane e di ogni nazionalità, fra i medici e la società civile; svolge inoltre attività nei settori dell'istruzione medica generale e specifica, della formazione sociale e medica, della ricerca scientifica di particolare interesse.

2.b Per il raggiungimento di tali obiettivi il S.I.G.M.:

- effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria e assistenziale del Paese con particolare attenzione all'evoluzione normativa permanente in tema di organizzazione sanitaria e salute pubblica.
- implementa la formazione professionale del giovane medico, in particolare, promuovendo la formazione continua del medico attraverso l'organizzazione di eventi formativi;
- sostiene il giovane medico in tema di inserimento nel mondo lavoro e di tutela previdenziale;
- promuove l'accesso del giovane medico alla ricerca scientifica;
- valorizza il ruolo sociale e civile del giovane medico;
- agevola e promuove interrelazioni culturali e professionali tra medici della Unione Europea e dei Paesi terzi, attraverso l'organizzazione di conferenze, seminari, tavole rotonde e progetti di mobilità internazionale;
- porta avanti e sostiene iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale;
- promuove la realizzazione di mezzi di divulgazione scientifico-professionale e collabora con gli esistenti;
- designa dei rappresentanti dei giovani medici presso Enti e Organismi Nazionali e Internazionali, con particolare riferimento all'Istituzione Ordinistica (FNOMCeO) e Previdenziale (ENPAM);
- si muove all'interno della comunità civile e delle forze sociali in genere.

2.c Il S.I.G.M. si relaziona con realtà associative che presentino analoghe finalità, istituendo con esse anche rapporti di tipo confederativo allo scopo di esprimere, di volta in volta ed all'occorrenza, una voce unanime su problematiche di importanza e di interesse locale, nazionale ed internazionale.

Partecipa inoltre alla costituzione di Fondazioni.

SEDE

Art. 3

Il S.I.G.M. ha sede legale in Roma.

La sede legale dell'associazione è denominata Ufficio Nazionale. La sede legale potrà essere variata anche con semplice delibera della Giunta Esecutiva.

Il S.I.G.M. può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi sia in Italia che all'estero.

DURATA

Art. 4

Il S.I.G.M. ha durata indeterminata, ovvero fino all'intervento di cause di scioglimento, volontario o legale.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa verrà devoluto ad altra organizzazione avente le stesse finalità o altresì ad Onlus.

RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 5

5.a I soci del S.I.G.M. si dividono in

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari

5.b Si definiscono soci fondatori tutti coloro che, per la loro volontà e per la loro azione, hanno determinato la nascita dell'Associazione.

5.c Può rivestire la qualità di Socio Ordinario qualunque medico chirurgo di età non superiore ai 40 anni. I soci ordinari sono rappresentati in sede di Congresso Nazionale dai delegati designati in rappresentanza dei soci ordinari di ciascuna sede periferica.

5.d Può rivestire la qualità di Socio Sostenitore un qualsiasi individuo privato interessato a sostenere l'associazione.

5.e Possono essere designati come soci onorari coloro che dal Congresso Nazionale siano ritenuti particolarmente meritevoli nei confronti del S.I.G.M. nell'ambito delle finalità associative.

Art. 6

Soci Sostenitori e Soci Onorari possono partecipare alle assemblee nazionali e locali senza diritto di voto o di candidatura.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7

7.a Il socio Fondatore è componente di diritto del Consiglio Nazionale, ma non contribuisce alla costituzione del numero legale, ed è tenuto

- ad osservare i principi e le finalità del S.I.G.M.
- a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all'attività associativa che siano legittimamente emanate.
- ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.G.M.

7.b Il Socio ordinario è tenuto:

- a corrispondere la relativa quota associativa per ogni anno solare.
- ad osservare i principi e le finalità del S.I.G.M.
- a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all'attività associativa che siano legittimamente emanate.
- ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.G.M.

7.c Il Socio sostenitore é tenuto:

- a corrispondere la relativa quota associativa
- ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.G.M.

7.d Il Socio Onorario è tenuto

- ad evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità ed agli interessi del S.I.G.M.

7.e Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative del S.I.G.M. adottate tanto a livello nazionale che locale. L'iscrizione è annuale, ma si considera tacitamente rinnovata, a meno di disdetta scritta, per i due anni successivi all'anno della prima iscrizione.

7.f L'iscrizione all'associazione avviene attraverso la sottoscrizione di apposito modulo di iscrizione ed il pagamento della quota associativa, ove prevista, da parte dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

7.g I soci Ordinari hanno diritto all'eleggibilità a tutte le cariche locali e nazionali, nonché a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci della Sede di appartenenza.

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

8.a L'associazione è organizzata in Dipartimenti o Comparti, dotati di autonomia funzionale relativamente alle tematiche di interesse, diretti ciascuno da un Coordinamento Nazionale, le cui attività sono coordinate tra loro in sede di Consiglio Nazionale, e si articola sul territorio in Sedi Provinciali,

8.b Sono Dipartimenti o Comparti del S.I.G.M.:

- il Segretariato Italiano Medici Specializzandi, identificato con l'acronimo S.I.M.S.
- il Segretariato Italiano Medici di Medicina Generale ed in Formazione specifica di Medicina Generale, identificato con l'acronimo S.I.Me.G.
- il Segretariato Italiano Medici Specialisti, identificato con l'acronimo S.I.M.Spec.
- il Segretariato Italiano Medici Ricercatori, identificato con l'acronimo S.I.Me.R.

ORGANI

Art. 9

Sono Organi del S.I.G.M.:

La Sede Provinciale (SP)

Sede Locale (SL)

Il Congresso Nazionale (CN)

Il Consiglio di Dipartimento (CD)

Il Consiglio Nazionale (CN)

Il Consiglio Esecutivo (CE)

Il Collegio dei Revisori (CR)

I Comitati Scientifici (CS)

La Commissione Statuto e Regolamenti

Il Presidente Nazionale

I Vice Presidenti

Il Segretario Generale

L'Amministratore Nazionale

LA SEDE PROVINCIALE

Art. 10

10.a La Sede Provinciale rappresenta l'unità elementare dell'associazione e corrisponde al territorio provinciale.

Può articolarsi in Sezioni, denominate Sedi Locali, in relazione alle esigenze organizzative e territoriali.

10.b La Sede Provinciale svolge la propria attività in riferimento ai principi statutari del S.I.G.M., nel rispetto delle Leggi Vigenti, delle decisioni legittimamente assunte dal C.E. e dal C.N., e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dai propri membri; accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi Direttivi.

Art. 11

11.a La Sede Provinciale:

- si fa riconoscere ufficialmente dall'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri Provinciale, dalle Autorità Sanitarie Regionali ed Aziendali Ospedaliere e Territoriali, dalle Autorità Accademiche dell'Ateneo di riferimento e dalle Istituzioni Locali;
- promuove la conoscenza delle attività ed iniziative del S.I.G.M. presso la popolazione generale e la classe medica.

11.b La Sede Provinciale è dotata di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al S.I.G.M. Nazionale.

11.c Il S.I.G.M. Nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle proprie Sedi Provinciali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

11.d La Sede Provinciale svolge la propria attività nell'ambito dei principi del S.I.G.M., delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dalla Commissione Provinciale e dall'Assemblea dei Soci.

11.e La Sede Provinciale accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi dell'Associazione.

11.f La Sede Provinciale è obbligata a versare al S.I.G.M. la quota associativa annuale, nella misura determinata dal Congresso Nazionale e specificata nel Regolamento Interno, allo scopo di fornire al S.I.G.M. Nazionale i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

11.g Ogni Sede Provinciale adotta lo Statuto di Sede Provinciale e sottoscrive l'Atto di Responsabilità.

Art. 12

12.a La Sede Provinciale nasce su iniziativa di almeno cinque medici che abbiano i requisiti soggettivi per assumere lo STATUS di Soci Ordinari e che ne facciano richiesta al Consiglio Nazionale. Quest'ultimo, verificata la legittimità della procedura, riconosce ufficialmente la nuova Sede Sperimentale (SS) e l'ammissione dei promotori allo STATUS di soci ordinari.

12.b Requisito essenziale per la costituzione di una S.P. è che i Soci Ordinari siano rappresentativi almeno di due dei Dipartimenti in cui è organizzata l'associazione.

12.c La Sede Provinciale viene liberamente costituita da medici chirurghi iscritti presso l'Ordine Provinciale di riferimento e/o operanti sul territorio della Provincia di riferimento; essa è pertanto attiva, per competenza territoriale all'interno della Provincia stessa.

12.d E' fatto espresso divieto, pena la perdita dello status di socio, formalizzare l'iscrizione presso due o più Sedi Provinciali.

12.e Nel primo Congresso Nazionale successivo, nulla ostando, e verificata la regolarità delle procedure, la Sede Sperimentale viene a tutti gli effetti riconosciuta come Sede Provinciale col consenso dei 2/3 degli aventi diritto di voto.

Solo dopo tale riconoscimento la Sede Provinciale acquisisce a sua volta il diritto di voto in seno al Congresso Nazionale.

12.f La Sede Provinciale può attivare al proprio interno uno o più Sede Locali per ciascun Dipartimento.

Art. 13

Conseguito lo STATUS di Sede Provinciale, questa si attribuisce un'organizzazione formale riassumibile nei seguenti punti:

- istituzione dell'Organo Direttivo costituito dalla Commissione Provinciale (CP), a sua volta composta Presidente Provinciale (PP), dall'Amministratore Provinciale, Vice Presidente Provinciale, Segretario Provinciale e dai Responsabili Provinciali rappresentativi dei vari Dipartimenti e Settori (di attività decise in sede di Congresso Nazionale come da Regolamento Interno).

- riunione in assemblea plenaria dei soci della Sede Provinciale.

Art. 14

I membri della CP sono eletti a maggioranza semplice tra i Soci Ordinari; ogni Sede Provinciale dovrà esprimere la C.P completa, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, registrare l'elezione e comunicarla, attraverso apposito verbale di costituzione della S.P., attraverso l'Ufficio Nazionale al Consiglio Nazionale al più presto e comunque di norma non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo.

Le cariche elettive devono essere rappresentative dei Dipartimenti localmente attivati.

Art. 15

15.a Il grave ritardo nella nomina o nella trasmissione dei nominativi degli eletti costituisce motivo di decadenza dalle nomine ed, ove venisse pregiudicata la funzionalità della Sede Provinciale, la sua soppressione, disposta dal CN.

Lo scioglimento della Sede Provinciale sarà reso esecutivo automaticamente se:

- Non perverrà al Consiglio Nazionale tramite l'Ufficio Nazionale alcun verbale di elezione della CP entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo all'elezione della CP.

- La sede al 31 dicembre non avrà almeno cinque nuovi scritti effettivi e documentati.

15.b Possono candidarsi alle cariche della CP i soci ordinari della CP che abbiano collaborato attivamente nell'anno precedente alla candidatura.

Nel caso non si candidi nessun membro che abbia collaborato nel corso dell'anno, si dà la possibilità di candidarsi a qualunque socio ordinario della sede locale.

Nel momento in cui la sede provinciale abbia una commissione composta esclusivamente da persone che non hanno mai collaborato in precedenza, viene automaticamente considerata sede provinciale sperimentale.

Art. 16

16.a Le cariche della CP, gratuite, sono annuali con riferimento all'anno solare e non possono essere rivestite per oltre tre anni consecutivi, qualora sia presente un nuovo candidato.

16.b Sono cariche elettive della SP: Presidente Provinciale, Vice Presidente Provinciale, Amministratore Provinciale, Segretario Provinciale.

16.c Sono cariche nominali: Responsabili Provinciali (corrispondenti alle cariche assunte a livello nazionale), Responsabili di Sede Locale. I responsabili possono essere affiancati da collaboratori nominati dal Presidente Provinciale.

Art. 17

Le varie cariche in seno alla CP possono essere conferite anche cumulativamente alla stessa persona, ma la CP non può essere costituita da un numero di membri inferiori a due.

Art. 18

Il Presidente Provinciale rappresenta a tutti gli effetti la Sede Provinciale verso il S.I.G.M. ed i terzi in genere e nel territorio per quanto riguarda le sue specifiche competenze.

Art. 19

L'Amministratore Provinciale cura che tutti i movimenti economici della CP siano registrati su apposito libro, disponibile per l'esame da parte di ogni socio e del CN. L'AP ha responsabilità della esecuzione di tutti i movimenti finanziari della CP, di tutte le procedure connesse a tali movimenti e della conservazione del libro contabile della Sede Provinciale.

Art. 20

Qualora non fosse possibile procedere al rinnovo della carica di Presidente Provinciale, il Presidente Provinciale uscente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, altro membro della CP oppure due soci devono notificare la situazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso al CN che, valutate le circostanze, può concedere una proroga di un mese prima di dichiarare lo scioglimento della Sede Provinciale.

Art. 21

Le dimissioni o la decadenza dalle cariche in seno alla CP devono essere comunicate alla CP ed al CE senza indugio e per iscritto con preavviso di 30 giorni. La sostituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di decadenza della carica: il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza ordinaria annuale della carica.

Art. 22

La CP si riunisce almeno 4 volte l'anno, su iniziativa del PP, o, di almeno i 2/3 della CP. La riunione sarà valida se parteciperanno almeno i 2/3 dei componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice.

Il PP cura di fare constare le riunioni della CP attraverso verbalizzazioni su apposito libro.

Ogni membro della CP ha diritto ad un voto.

Art. 23

I Soci Ordinari della Sede Provinciale si convocano in Seduta Plenaria Ordinaria per l'approvazione del conto di gestione ed il rinnovo delle cariche. La CP è tenuta alla convocazione dell'Assemblea dei Soci mediante affissione nel luogo abitualmente utilizzato a tal scopo.

Le convocazioni sono diramate con un anticipo di giorni 7.

Le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto. Presidente Provinciale e Amministratore Provinciale non hanno diritto di voto sull'approvazione del bilancio.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA SP

Art. 24

24.a Il Presidente Provinciale detiene la responsabilità amministrativa straordinaria della Sede Provinciale e l'Amministratore Provinciale detiene la responsabilità amministrativa ordinaria della Sede Provinciale.

24.b Le cariche di Presidente Provinciale e Amministratore Provinciale sono indispensabili per la costituzione della Sede Provinciale.

24.c Le cariche di Presidente Provinciale e Amministratore Provinciale sono incompatibili tra loro e con le cariche del Consiglio Esecutivo.

PATRIMONIO SP

Art. 25

25.a Le entrate della Sede Provinciale sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di persone che condividono gli ideali della Sede Provinciale;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti del S.I.G.M. – Sede Provinciale;
- donazioni e lasciti testamentari, come disposto nel Regolamento Interno;
- rimborsi derivanti da convenzioni, come disposto nel Regolamento Interno;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in base al Decreto del Ministero delle Finanze 25.05.1995 n. 3263.

25.b La Commissione Provinciale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone la Sede Provinciale, nel rispetto dei propri scopi sociali.

25.c E' vietato alla Sede Provinciale di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

25.d Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO FINANZIARIO SP

Art. 26

26.a L'esercizio finanziario ha durata dal primo di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

26.b Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 27

I membri della CP che vengono a conoscenza di comportamenti indebiti da parte di soci locali o di altri membri del CP ne danno immediata segnalazione al CE che, invitato l'interessato alle giustificazioni del caso, può disporre la sospensione immediata del vincolo associativo. In caso di urgenza, la CP (o il CE se la fattispecie riguarda un membro della CP) possono adottare provvedimento di sospensione fino alla decisione definitiva in sede di Congresso Nazionale.

Art. 28

Qualora la CP non ottemperi ai deliberati degli Organi sovraordinati, il CE può decretare l'applicazione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Stato di osservazione: la CP in stato di osservazione può continuare a svolgere le proprie attività ma è tenuta ad inviare ogni mese un dettagliato rapporto organizzativo e finanziario al CE; non ha diritto di voto al Congresso Nazionale fino alla revoca dello stato di osservazione; deve inviare tutti i fondi esistenti e quelli riferiti all'Amministratore Nazionale che invierà mensilmente fondi per l'organizzazione locale controllando le spese se lo stato di osservazione è stato applicato per motivi finanziari.
- Sospensione a tempo indeterminato degli incarichi di tutta la CP: in questo caso la SP di appartenenza non ha diritto di voto al Congresso
- Revoca permanente della CP: l'assemblea dei soci può provvedere ad eleggere una CP sostitutiva ed in tal caso può partecipare al successivo Congresso, nonché svolgere la consueta attività sociale.

Art. 29

Il CE può disporre di svolgere attività ispettiva presso le SSPP per conto del CN, preferibilmente nelle persone di Presidente Nazionale ed un altro componente del CE, riferendone quindi per iscritto.

LA SEDE LOCALE

Art. 30

30.a La Sede Locale rappresenta una sezione funzionalmente autonoma della Sede Provinciale.

Viene attivata a livello provinciale in funzione dell'organizzazione Dipartimentale dell'Associazione.

30.b La Sede Locale svolge la propria attività in riferimento ai principi statutari del S.I.G.M., nel rispetto delle Leggi Vigenti, delle decisioni legittimamente assunte dal C.E. e dal C.N., e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dai propri membri; accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi Direttivi.

Riporta le proprie determinazioni in seno agli Organi Direttivi della Sede Provinciale, da cui dipende dal punto di vista legale, amministrativo, finanziario e patrimoniale.

Art. 31

31.a La Sede Locale (S.L.):

- si fa riconoscere ufficialmente dalle Istituzioni Locali;
- promuove la conoscenza delle attività ed iniziative del S.I.G.M. presso la popolazione generale e la classe medica, con particolare riferimento al Dipartimento di pertinenza.

31.b La Sede Locale svolge la propria attività nell'ambito dei principi del S.I.G.M., delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dalla Commissione Provinciale e dall'Assemblea dei Soci.

Art. 32

32.a Requisito essenziale per l'attivazione di una S.L. è che siano iscritti almeno tre Soci Ordinari rappresentativi almeno di del Dipartimento di riferimento.

32.b Limitatamente al Dipartimento Scuole di Specializzazione è possibile attivare più di una S.L., ciascuna in corrispondenza di un diverso Ateneo ricadente nel territorio provinciale.

Art. 33

All'interno di ciascuna S.L. vengono identificate le seguenti figure che concorrono a definire la Commissione Locale (C.L.): Coordinatore, Segretario, Vice Coordinatore, Vice Segretario, Componenti.

La C.L. si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le riunioni della C.L., convocate dal Coordinatore e dal Segretario, vengono trascritte su apposito verbale.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 34

Il Congresso Nazionale è l'organo consultivo e deliberante del S.I.G.M.

Si celebra almeno una volta all'anno, di norma non oltre il mese di gennaio.

Art. 35

Nel corso dell'anno sociale, su iniziativa del Consiglio Nazionale, il Congresso Nazionale può essere convocato sotto forma di Conferenza Programmatica, col fine esclusivo di integrare o modificare le politiche associative e per effettuare il punto sulle attività associative adottate.

Art. 36

Il Congresso Nazionale è convocato dal Presidente a seguito di delibera del CE. La convocazione è fatta per iscritto o per fax ed indirizzata a tutte le SL, almeno quindici giorni prima della data unica di celebrazione.

Art. 37

Partecipano al Congresso Nazionale:

- 1) i componenti il Consiglio Nazionale
- 2) i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- 3) i membri dei Comitati di Dipartimento
- 3) gli incaricati locali ed i delegati della CP
- 4) in qualità di osservatori: gli ulteriori collaboratori delle SSPP, tutti gli associati e studenti in medicina e chirurgia in genere. Gli osservatori dovranno uscire dalla sessione plenaria in occasione di votazioni o elezioni.

Art. 38

Ogni Sede Provinciale esprime un voto attraverso il proprio Presidente Provinciale o proprio iscritto delegato che sia munito di delega scritta del Presidente Provinciale: la delega deve fare espresso riferimento all'Assemblea Congressuale.

Qualora una o più sedi esibiscano un numero di associati multiplo rispetto al numero medio di associati in tutte le sedi è possibile introdurre lo strumento del presidio del voto pesato secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.

Art. 39

La Sede Provinciale presente al Congresso può delegare per iscritto altra Sede Provinciale, a sua volta presente, per esprimere il voto: a condizione che siano indicati l'argomento su cui votare ed il voto da esprimere.

Non è ammessa più di una delega.

Art. 40

Sono escluse dal voto le Sedi Provinciali che:

- non abbiano presentato relazione delle attività svolte.
- il cui amministratore non abbia presentato all'Amministratore Nazionale, entro il termine stabilito, il bilancio consuntivo debitamente compilato in forma amministrativa (colonna "entrate", colonna "uscite" e "saldo totale").

Art. 41

Il Congresso Nazionale è validamente costituito, in prima convocazione, qualora risultino presenti i 2/3 dei rappresentanti delle sedi locali, o, in seconda convocazione, qualora risulti presente la maggioranza semplice di esse.

Art. 42

Ogni partecipante al Congresso che dovesse rendersi responsabile di azioni scorrette che ledano i principi dell'Associazione o di uno qualsiasi dei suoi membri può incorrere nei provvedimenti disciplinari disposti dal Presidente del Congresso.

Art. 43

a. Nell'Assemblea annuale il Congresso delibera in ordine a:

- approvazione del bilancio consuntivo, corredato da relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- adozione delle politiche e delle linee di indirizzo dell'associazione;
 - determinazione quote associative, che non sono trasmissibili;
 - elezione e revoca dei componenti il Consiglio Nazionale;
 - individuazione dei componenti il Coordinamento dei vari Dipartimenti o Comparti e del Consiglio Nazionale;
 - nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - nomina componenti Commissione Statuto e Regolamenti;
 - ratifica modifiche statutarie e regolamentari;
 - scioglimento dell'Associazione;
 - provvedere all'amministrazione straordinaria;
 - nomina dei commissari liquidatori;
 - devoluzione del patrimonio;
 - approvazione delle relazioni dei componenti del Consiglio Nazionale;
 - istituzione Comitati Scientifici;
 - elezione del Tavolo di Presidenza del Congresso e del Comitato di Controllo del Congresso (CC);
 - riconoscimento della Sede Sperimentale a Sede Provinciale;
 - revoca status di associato e di Sede;
 - conferimento della qualifica di Socio Onorario o di onorificenze a persone ritenute particolarmente meritevoli nei confronti dell'Associazione.
- b. Le riunioni del Congresso Nazionale sono verbalizzate contestualmente sull'apposito libro (dei Verbali assembleari del Congresso Nazionale) ad opera del Segretario indicato dal Presidente del Congresso Nazionale. Copia dei verbali viene depositata nell'archivio nazionale istituito presso l'Ufficio Nazionale.

Art. 44

Le candidature per l'organizzazione e la realizzazione del Congresso Nazionale devono essere presentate dalle Sedi Provinciali proponenti in seduta plenaria al Congresso dell'anno precedente, accompagnate da un calendario di massima che deve essere approvato in tale sede. Ove ciò non si verifichi devono essere presentate al CN e da questo approvate.

CONGRESSO STRAORDINARIO

Art. 45

Previa richiesta del Consiglio Nazionale e di almeno i 2/3 delle Sedi Provinciali, il Presidente può convocare il Congresso Straordinario in seduta straordinaria. Il Congresso Nazionale in seduta straordinaria ha potere deliberante limitatamente alle modifiche dello statuto o alla conclusione definitiva dell'attività dell'associazione o alla esclusione di un associato.

COORDINAMENTO DI DIPARTIMENTO o COMPARTO

Art. 46

Il Coordinamento di Dipartimento (C.D.) sovrintende le attività di ciascun Dipartimento in cui è organizzata l'associazione.

Il C.D. è formato dal Coordinatore Nazionale, dal Segretario, dal Vice Coordinatore Nazionale, dal Vice Segretario e da tre a cinque Componenti Nazionali.

Art. 47

I membri del C.D. sono designati dal Consiglio Nazionale al proprio interno.

Art. 48

Le sue riunioni sono trascritte in apposito verbale ad opera del Segretario o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Segretario.

Art. 49

Le riunioni sono indette dal Coordinatore senza formalità particolari, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice – Coordinatore. Sono valide le riunioni alle quali siano presenti almeno i 2/3 dei componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Non contribuiscono al numero legale gli assenti che abbiano prodotto opportuna e tempestiva giustificazione.

Art. 50

Il C.D. ha la responsabilità gestionale delle attività del Dipartimento.

Art. 51

Il Coordinatore di Dipartimento

- E' Organo esecutivo del Dipartimento.
- Viene designato in sede di Congresso Nazionale.
- Ha la responsabilità di mettere in esecuzione le delibere del Coordinamento di Dipartimento;
- Ha il compito di promuovere e divulgare informazioni riguardanti le attività del Dipartimento.
- Ha altresì compito di orientare, per quanto di competenza del Dipartimento, l'attività delle singole sedi locali mediante una collaborazione diretta e coordinata con il Segretario.
- È membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Art. 52

Vice Coordinatore di Dipartimento

- Supporta e vicaria il Coordinatore di Dipartimento
- Sostituisce il Coordinatore di Dipartimento in caso di sua indisponibilità o su mandato dello stesso.
- Viene designato in sede di Congresso Nazionale.

Art. 53

Il Segretario

- Viene designato in sede di Congresso Nazionale.

- Ha la cura dei verbali delle Adunanze del Coordinamento di Dipartimento.
- È membro di diritto del Consiglio Nazionale.
- Promuove, di intesa con il Coordinatore, tutte le iniziative idonee a potenziare l'attività del Dipartimento.
- Ha la responsabilità, insieme al Coordinatore, dei contatti con i veicoli di informazione.
- Coordina le attività fra il Dipartimento e le SSSL.
- Veicola verso le SSSL tutti gli indirizzi programmatici deliberati dal C.D.

Art. 54

Il Vice Segretario

- Supporta e vicaria il Segretario.
- Sostituisce il Segretario in caso di sua indisponibilità o su mandato dello stesso.
- Viene designato in sede di Congresso Nazionale.

Art. 55

I Componenti Nazionali

- Vengono designati in sede di Congresso Nazionale.
- Concorre alla programmazione ed alla conseguente realizzazione delle attività del Dipartimento.
- Sono membri elettivi del Consiglio Nazionale.

CONSIGLIO ESECUTIVO

Art. 56

Il Consiglio Esecutivo (C.E.) è formato dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dall'Amministratore Nazionale e da due Vice – Presidenti Nazionali.

Art. 57

Le sue riunioni sono trascritte in apposito verbale (sul Libro delle Adunanze del Comitato Esecutivo) ad opera del Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro componente.

Art. 58

Le riunioni sono indette dal Presidente senza formalità particolari, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dai due Vice – Presidenti o dal Segretario Generale o dall'Amministratore Nazionale. Sono valide le riunioni alle quali siano presenti i 4/5 dei componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 59

Il CE si avvale del supporto di un Ufficio di Presenza composto da tre membri nominati dal Presidente. Tra questi viene indicato un Responsabile Coordinatore.

CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 60

Il Consiglio Nazionale (CN) è formato dai membri del CE e dai Responsabili Nazionali e dai Soci Fondatori che abbiano formalizzato l'iscrizione per l'anno sociale. L'elezione dei membri elettivi avviene nell'ambito della rosa dei candidati che abbiano ottenuto il gradimento preventivo del Consiglio Direttivo uscente. La procedura elettorale è descritta nel Regolamento interno.

Art. 61

Le sue riunioni sono trascritte in apposito verbale (sul Libro delle Adunanze del Consiglio Nazionale) ad opera del Segretario Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, da altro componente.

Art. 62

Le riunioni sono indette dal Presidente senza formalità particolari, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice – Presidente, dal Segretario Generale o dall'Amministratore Nazionale. Sono valide le riunioni alle quali siano presenti almeno i 3/4 dei componenti; le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Non contribuiscono al numero legale gli assenti che abbiano prodotto opportuna e tempestiva giustificazione.

Non contribuiscono al numero legale i Soci Fondatori.

E' necessaria la presenza dell'Amministratore perché il CN prenda decisioni di carattere economico- finanziario.

Art. 63

Il Consiglio Nazionale ha la responsabilità gestionale dell'Associazione.

Art. 64

Il Consiglio Nazionale nomina i Coordinatori Nazionali dei Comitati Scientifici.

Art. 65

Il Consiglio Nazionale designa e nomina i delegati dell'associazione presso consessi Istituzionali.

Art. 66

Al fine di garantire la continuità delle attività dell'associazione nell'esercizio in corso il Consiglio Nazionale, in caso di dimissioni, sopraggiunta indisponibilità, o perdita di status di uno o più dei suoi membri, provvede alla sostituzione per nomina a seguito di elezione delle cariche mancanti.

Il mandato dei subentranti ha durata limitatamente al completamento dell'esercizio in corso.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 67

67.a Il Collegio di Revisione dei Conti è costituito da tre componenti, nominati dal Congresso Nazionale tra i delegati presenti al Congresso stesso.

67.b La carica di Revisore dei conti ha durata di un anno.

67.c Il Collegio esamina il bilancio consuntivo o rendiconto amministrativo del S.I.G.M. Nazionale, del Congresso Nazionale e, su richiesta del Consiglio Nazionale, di eventuali altre attività. Esamina altresì i rendiconti consuntivi delle Sedi Provinciali.

67.d Dopo aver esaminato tali bilanci, formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto.

67.e I Revisori dei conti sono componenti di diritto del Congresso Nazionale e, se ritenuto opportuno, sono invitati alle sedute del Consiglio Nazionale. In tal sede non esercitano diritto di voto né contribuiscono al numero legale.

IL PATRIMONIO

Art. 68

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi di persone che condividono gli ideali dell'Associazione;
- c) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti dell'Associazione;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, in base Decreto del Ministero delle Finanze 25.05.1995 n. 3263.

2. Il Consiglio Nazionale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali. c.3 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. c.4 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 69

1. L'esercizio finanziario ha durata dal primo di ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno associativo precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

CARICHE NAZIONALI ED ATTIVITA'

Art. 70

Tutte le cariche sono gratuite, hanno durata triennale, e non possono essere rinnovate per più di due mandati consecutivi; non godono inoltre del diritto di voto in sede di Congresso Nazionale.

Art. 71

Il Presidente Nazionale

- E' Organo esecutivo, che rappresenta a tutti gli effetti il S.I.G.M. verso gli Associati, le SSPP i terzi in genere.
- Viene eletto dagli aventi diritto in sede di Congresso Nazionale.
- Ha la responsabilità di mettere in esecuzione le delibere del Consiglio Nazionale, all'occorrenza delegando per singoli atti altri membri del Consiglio Nazionale;
- Suo compito è sottoscrivere convenzioni e contratti su mandato del CN
- Ha il compito di promuovere e divulgare informazioni riguardanti il S.I.G.M. volte a migliorarne le attività, utilizzando i diversi mezzi di comunicazione a disposizione.
- E' anche compito del Presidente orientare l'attività delle singole sedi locali mediante una collaborazione diretta e coordinata con il Segretario Generale
- Nomina i Vice –Presidenti all'interno del Consiglio Nazionale
- Nomina l'Ufficio di Presidenza.

Art. 72

Vice Presidenti

Sono nominati dal Presidente in seno ai membri del Consiglio Nazionale. I Vice Presidenti hanno deleghe rispettivamente agli Affari Interni ed agli Affari Esterni.

- Sostituiscono il Presidente in caso di sua indisponibilità o su mandato dello stesso.
- Coordinano l'Ufficio di Presidenza

Art. 73

Il Segretario Generale

Viene eletto dagli aventi diritto in sede di Congresso Nazionale.

- Ha la cura dei verbali delle Adunanze del Comitato Esecutivo e Consiglio Nazionale e dei relativi Libri.
- Promuove, di intesa con il Presidente, tutte le iniziative idonee a potenziare l'attività dell'Associazione.
- Ha la responsabilità, insieme al Presidente, dei contatti con i veicoli di informazione.
- Coordina le attività fra i Dipartimenti, le SSPP, fra le SSPP ed il CN.
- Veicola verso le SSPP tutti gli indirizzi programmatici deliberati dal CN.

Art. 74

L'Amministratore Nazionale

Viene eletto dagli aventi diritto in sede di Congresso Nazionale.

- Ha la responsabilità della gestione economica dell'Associazione e della redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da portare all'approvazione del CN e, successivamente, all'approvazione del Congresso Nazionale.
- E' fatto divieto assoluto di distribuire gli utili di gestione che devono essere compresi nel bilancio di previsione dell'anno seguente per lo svolgimento di attività proprie dell'associazione.
- Ha la firma esclusiva per ogni operazione, verso associati, SSPP e terzi in genere, che comporti, anche potenzialmente, obbligazioni patrimonialmente rilevanti.

Art. 75

75.a Sono membri del Consiglio Nazionale e coordinano le attività nei rispettivi settori di competenza:

- Il Webmaster
- il Responsabile Nazionale per i rapporti internazionali e la Mobilità Internazionale
- il Responsabile Nazionale per la Formazione
- il Responsabile Nazionale per la Medicina Sociale
- il Responsabile Nazionale per le Attività Legislative
- il Responsabile Nazionale per la Mobilità Interna al Territorio Nazionale
- il Responsabile Nazionale per la Ricerca
- il Responsabile Nazionale per le Selezioni ed il Collocamento
- il Responsabile Nazionale per il Lavoro e la Previdenza
- il Responsabile Nazionale per la Comunicazione
- il Responsabile Nazionale per le produzioni e la divulgazione scientifico-professionali

75.b Le competenze vengono attribuite a seguito di elezione in seno al Consiglio Nazionale.

Art. 76

Sono produzioni del SIGM:

- La Rivista di divulgazione scientifico-professionale Capsula Eburnea.
- Il Manuale del Giovane Medico.
- Il Sito Web dei Giovani Medici, denominato Portale Italiano del Giovane Medico, ospitato sui domini www.giovanemedico.it, www.juniordoctors.it, ww.sims.ms.

I contenuti delle produzioni sono coperti da copyright ed appartengono al S.I.G.M. in condivisione coi titolari delle licenze e dei domini web.

Art. 77

Le Attività dell'associazione coordinate, decise e confermate ogni anno in sede di Congresso Nazionale o organizzate come Attività Sperimentali durante l'anno previa approvazione da parte del CN, sono coordinate dai Coordinatori Nazionali o Responsabili Nazionali di attività o progetti eletti in sede di Consiglio Nazionale.

COMITATI SCIENTIFICI

Art. 78

Su iniziativa del Consiglio Nazionale vengono istituiti i Comitati Scientifici, ciascuno relativo ad un indirizzo specialistico preciso, ivi compreso quello per la medicina generale.

Il Comitato Scientifico è atto a proporre e coordinare le attività professionali, di studio, di ricerca, di divulgazione, inerenti ciascun ambito specialistico.

Promuove la creazione delle sezioni giovani medici all'interno delle Società scientifiche e sostiene le iniziative di questi.

Art. 79

Entrano a far parte di ciascun Comitato uno o più delegati designati da ciascuna SP e sottoposti al vaglio del Consiglio Nazionale.

Il mandato dei membri dei comitati ha durata di tre anni.

Art. 80

Il CN, all'interno della rosa dei delegati indicati da ciascuna sede, nomina i rispettivi Coordinatori Scientifici che sovrintendono ai lavori del corrispondente Comitato.

Il Coordinatore scientifico di ciascun Comitato relaziona annualmente il Consiglio Nazionale sull'attività svolta.

Ciascun Comitato può far pervenire al CN le proprie istanze e proposizioni tramite il Coordinatore Nazionale.

Le riunioni dei Comitati Scientifici non sono soggetti a vincoli formali.

LA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI

Art. 81

Il Congresso Nazionale elegge la Commissione Statuto e Regolamenti in un numero massimo di 10 componenti.

Fanno parte di Diritto della Commissione il Presidente Nazionale, il Segretario Generale e l'Amministratore Nazionale.

La Commissione elabora e propone le modifiche di Statuto. Redige il Regolamento Interno e tutti i regolamenti da adottare all'interno dell'associazione e propone eventuali modifiche degli stessi.

MODIFICHE ALLO STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO

Art. 82

Le modifiche a singoli articoli dello Statuto e dei regolamenti possono essere apportate, su proposta della Commissione Statuto e Regolamenti, in ogni Congresso Nazionale tramite mozioni e successive votazioni.

Devono essere presentate al CN quindici giorni prima dell'apertura del Congresso.

E' necessaria una maggioranza dei 2/3 dei voti per l'approvazione delle singole mozioni.

Art. 83

Il presente Statuto viene integrato da un **Regolamento Interno** che regola più dettagliatamente il funzionamento dell'Associazione; esso viene stilato dalla Commissione Statuto e Regolamenti.

RINVIO

Art. 84

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Regolamento Interno, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgs. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

NORME TRANSITORIE

Art. 85

A partire dalla data di adozione delle presenti modifiche Statutarie il Segretariato Italiano Medici e Specializzandi si identifica nel Segretariato Italiano Giovani Medici.

I procedimenti avviati dal S.I.M.S. antecedentemente a tale data vengono portati a compimento dal S.I.G.M. che si fa garante dell'adempimento degli impegni contratti a qualsiasi livello dal S.I.M.S..

Art. 86

In sede di prima applicazione sono valide le determinazioni approvate dal Congresso Nazionale in deroga al presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale ed i Coordinamenti di Dipartimento restano in carica per tre anni.

In caso di sopraggiunto impedimento o indisponibilità di uno dei componenti dei predetti organi, il Consiglio Nazionale provvede alla designazione del sostituto che resta in carica limitatamente alla durata dell'esercizio in corso.

(allegato A)

Logo SIMS

